



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
"ISP.CAPO DOMENICO MUSSO"
UFFICIO DEPENALIZZAZIONE

Ordinanza n. 37 del 13/03/2024

Oggetto: Annullamento in autotutela e archiviazione Ordinanza Ingiunzione n. 08 del 22/01/2024.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE E.Q.

Premesso che con nota acquisita al protocollo PM in data 08/03/2024 con il n. 910, l'Avvocato omissis nella qualità di delegato della Sig.ra omissis, ha presentato istanza di annullamento in autotutela dell'Ordinanza Ingiunzione n. 8 del 22/01/2024 a carico della predetta Sig.ra omissis

che con la medesima istanza, tra l'altro, fa rilevare che il verbale di accertamento n. 06/2021 e la conseguente Ordinanza Ingiunzione n. 8 del 22/01/2024, contengono degli errori sostanziali ed in particolare in merito all'identificazione del terreno indicato, non corrispondente a quello di proprietà della Sig.ra omissis e riguardo alla data di nascita della stessa;

Vista la nota n. 26763 del 07/03/2024 con la quale, il Distaccamento Forestale di Ribera, con riferimento all'Ordinanza Ingiunzione n. 8 del 22/01/2024 e all'istanza di annullamento in autotutela indicata in premessa, comunica che il verbale di contestazione n. 6/2021 effettivamente presenta dei vizi in quanto, erroneamente sono state indicate delle zone appartenenti al foglio 95 particelle 174/175 del Comune di Ribera, di fatto non confinanti con il foglio 98 particelle 337/338 sempre agro di Ribera, pertanto ritiene che un eventuale ricorso possa avere esito negativo per le Amministrazioni;

Valutato e considerato quanto sopra, onde evitare l'instaurarsi di un procedimento giudiziario che potrebbe determinare danni al Comune di Ribera, occorre provvedere all'annullamento in autotutela e all'archiviazione dell'Ordinanza Ingiunzione n. 8 del 22/01/2024 emessa dal Comando di Polizia Locale di Ribera, ai sensi dell'ex art.21 nonies L.241/90;

Dato atto che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241 del 07-08-1990 e s. m. i., sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;

Richiamati, l'Ordinanza Sindacale n. 42 del 07/06/2021 afferente le violazioni all'obbligo di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo, una fascia parafuoco;

l'art.18 della Legge 689/81 che individua il Comune di Ribera quale autorità competente ai fini del procedimento in discorso ovvero per l'emanazione dei provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge;

Visto l'art 107, c. 2, del D. Lgs. 267/2000 riguardante le competenze dei dirigenti all'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la Determina del Sindaco n.08 del 21/04/2021 avente ad oggetto "Nomina Comandante f.f. del Corpo di Polizia Municipale";

ORDINA

l'archiviazione dell'Ordinanza Ingiunzione n. 08 del 22/01/2024 emessa dal Comando Polizia Municipale di Ribera attraverso l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'ex art.21 nonies L.241/90.

Di notificare il provvedimento de quo all'autore della violazione, all'obbligato in solido e di dare pubblicità al presente atto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio- Internet del Comune.

Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento verrà inserito nel fascicolo delle O.I. tenuto presso il Comando di Polizia Municipale.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Isp. capo Carmelo Novara

Il Comandante della Polizia Locale E.Q.
f.to Commissario Ciro Ruvolo